



Decreto Rettoriale 2026

Oggetto: **Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nei confronti di professori e ricercatori universitari - Emanazione**

LA RETTRICE

VISTO il Regio Decreto n. 1592/1933;
VISTA la Legge n. 240 del 2010, e in particolare l'art. 10;
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTA le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte rispettivamente nelle sedute del 15 e del 24 settembre 2026, relative all'approvazione del "Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nei confronti di professori e ricercatori universitari";
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 409/2018 del 07.06.2018 di individuazione dei poteri di sottoscrizione;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 13/2026 del 13.01.2026, di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi – esercizio 2026;
PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

- Art. 1** È emanato il "Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nei confronti di professori e ricercatori universitari" secondo il testo allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- Art. 2** Il Regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto all'Albo online dell'Ateneo.

LA RETTRICE
Prof.ssa Tiziana Lippiello

VISTO: LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Monica Gussoni - DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE UMANE (ARU)

VISTO: LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI EMANAZIONE
Dott.ssa Massimiliana Equizi – Direttrice dell'Ufficio Affari Generali

VISTO: IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI ISTITUZIONALI (AAI)
Dott. Patrik Sambo



Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nei confronti di professori e ricercatori universitari

Indice

Articolo 1 - Oggetto.....	2
PARTE I – COLLEGIO DI DISCIPLINA.....	2
Articolo 2 - Composizione del Collegio	2
Articolo 3 - Funzionamento del Collegio	2
Articolo 4 - Astensione e ricusazione e incompatibilità.....	3
PARTE II – IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.....	3
Articolo 5 - Avvio del procedimento e contestazione degli addebiti.....	3
Articolo 6 - Poteri istruttori del Collegio e principio del contraddittorio.....	5
Articolo 7 - Parere del Collegio	5
Articolo 8 - Verbalizzazione	5
Articolo 9 - Delibera del Consiglio di Amministrazione	6
Articolo 10 - Procedimenti di competenza del Rettore	6
Articolo 11 - Sospensione dei termini ed estinzione del procedimento.....	7
PARTE III – INFRAZIONI, SANZIONI, SOSPENSIONE CAUTELARE E RAPPORTI CON IL PROCESSO PENALE.....	7
Articolo 12 - Principio di proporzionalità.....	7
Articolo 13 - Infrazioni disciplinari	7
Articolo 14 - Sanzioni disciplinari	7
Articolo 15 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare	8
Articolo 16 - Rapporti con il processo penale.....	8
PARTE IV – DISCIPLINA TRANSITORIA	8
Articolo 17 - Norme transitorie e finali.....	8

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di Disciplina e quelle di svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato, in applicazione dell'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 19 dello Statuto di Ateneo.

PARTE I – COLLEGIO DI DISCIPLINA

Articolo 2 - Composizione del Collegio

1. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto di Ateneo, il Collegio è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è formato da 7 componenti effettivi, compreso il Presidente, e da 3 componenti supplenti, tutti in regime di tempo pieno e con una anzianità nel ruolo di 5 anni, ovvero:
 - un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore di ruolo in servizio presso l'Ateneo, eletti secondo modalità definite dal Regolamento Generale di Ateneo che attribuisce l'elettorato attivo, rispettivamente, ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo;
 - due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore esterni all'Ateneo, designati dal Senato Accademico tra i candidati giudicati idonei individuati a seguito di avviso pubblico.

I componenti supplenti (un ordinario, un associato e un ricercatore di ruolo) sono eletti secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Rettore nomina il Presidente del Collegio di Disciplina tra i professori ordinari componenti effettivi.

Il Collegio resta in carica per un triennio accademico ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta.

2. La partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 3 - Funzionamento del Collegio

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
2. In caso di impedimento di un componente effettivo, subentra il componente supplente del medesimo ruolo. Una volta avviata l'attività, il Collegio prosegue fino alla deliberazione con la medesima composizione della prima seduta fatta salva l'ipotesi di sopraggiunto impedimento o assenza di uno dei componenti effettivi. In tal caso, quando a giudizio del Presidente del Collegio l'impedimento o l'assenza sono incompatibili con i termini di definizione dell'istruttoria, al componente effettivo subentra il relativo membro supplente e il Collegio prosegue nella nuova composizione fino alla conclusione dei lavori. Se l'impedimento o l'assenza riguarda

il Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente professore ordinario più anziano in ruolo.

3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio nella composizione limitata alla fascia corrispondente e superiore rispetto a quella della persona sottoposta a procedimento disciplinare.
4. Il Collegio è assistito dagli uffici dell'amministrazione centrale per garantire la regolarità procedurale e per la redazione del processo verbale.
5. Le riunioni del Collegio si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, in presenza, per via telematica, con modalità mista mediante l'ausilio di supporti informatici che consentono il collegamento contemporaneo dei partecipanti.

Articolo 4 - Astensione e ricazione e incompatibilità

1. I componenti del Collegio hanno l'obbligo di astenersi, venendo sostituiti dai componenti supplenti, nei seguenti casi:
 - a. esistenza di legami di parentela o affinità fino al quarto grado, coniugio o convivenza con la persona sottoposta a procedimento disciplinare;
 - b. grave inimicizia o conflitto personale con la persona sottoposta a procedimento disciplinare;
 - c. esistenza di rapporti di credito o debito con la persona sottoposta a procedimento disciplinare.
2. In ogni altro caso in cui esistano motivate ragioni, il componente del Collegio può richiedere di astenersi.
3. La persona sottoposta a procedimento disciplinare può presentare istanza di ricazione di un componente del Collegio per i motivi di cui al comma 1 entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione degli addebiti.
4. Sull'istanza di ricazione o sulle richieste di astensione dei componenti decide il Presidente del Collegio entro i successivi 2 giorni lavorativi. Sulle istanze che riguardano il Presidente decide il Rettore.
5. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente professore ordinario più anziano in ruolo.

PARTE II – IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 5 - Avvio del procedimento e contestazione degli addebiti

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo e fino all'art. 9 si riferiscono esclusivamente ai procedimenti di competenza del Collegio di Disciplina, ad eccezione dei commi 3, 4 e 6 del presente articolo, che trovano applicazione anche nei procedimenti di competenza del Rettore di cui all'art. 10.
2. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 avvia il procedimento disciplinare.
L'avvio del procedimento disciplinare deve avvenire con la contestazione degli addebiti, mediante posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata con

avviso di ricevimento, con raccomandata a mano o utilizzando la piattaforma di notifica digitale a valore legale della pubblica amministrazione di cui all'art. 26 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, entro 30 giorni dal momento in cui il Rettore ha avuto conoscenza dei fatti, segnatamente dalla data di acquisizione al sistema di protocollo di Ateneo della segnalazione a lui comunicata tramite PEC, raccomandata a.r. o con consegna a mano al Settore Protocollo dell'Ateneo. Nel caso in cui la persona sottoposta a procedimento disciplinare non disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ovvero sussistano oggettive difficoltà nel recapito della raccomandata con avviso di ricevimento, della raccomandata a mano, o nell'utilizzo della piattaforma di notifica digitale, la contestazione degli addebiti può essere trasmessa, a ogni effetto di legge, mediante posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica istituzionale con dominio "unive". La contestazione degli addebiti deve essere comunicata alla persona sottoposta a procedimento disciplinare e al Collegio di Disciplina; in quest'ultimo caso dovrà essere corredata dalla documentazione pertinente e da una motivata proposta di sanzione. Nel caso in cui sia contestata una violazione disciplinare commessa dal Rettore, il potere di avviare il procedimento disciplinare e le successive attribuzioni conferite al Rettore nella procedura sono esercitate dal Decano dell'Ateneo.

3. Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio dal Rettore, a seguito di segnalazioni o esposti, di provvedimenti giudiziari o di segnalazioni inviate dalla Consiglieria di Fiducia, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) o di altro Organo di garanzia dell'Ateneo. La segnalazione, debitamente sottoscritta dall'istante, deve avvenire in forma scritta e deve contenere l'esposizione dei dati e degli elementi essenziali del fatto e quindi le indicazioni necessarie per l'individuazione da parte del Rettore dell'infrazione disciplinare. In caso contrario, il procedimento disciplinare non potrà essere avviato e il Rettore ne dà notizia al segnalante con proprio provvedimento.
4. La contestazione degli addebiti deve contenere obbligatoriamente:
 - a. una descrizione dettagliata dei fatti oggetto di contestazione;
 - b. la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali memorie ed osservazioni che saranno esaminate dal Collegio;
 - c. una motivata proposta di sanzione.
5. Nella contestazione degli addebiti da indirizzare al Collegio di Disciplina, il Rettore può astenersi dal formulare la proposta di sanzione se non ha acquisito elementi sufficienti a fondarla. In tal caso deve darne atto nella contestazione medesima.
6. La contestazione degli addebiti si perfeziona per l'amministrazione con il ricevimento di avvenuta consegna della posta elettronica certificata o con la consegna all'ufficio postale della relativa raccomandata, con la consegna alla persona interessata della raccomandata a mano o alla data in cui il documento informatico è reso disponibile alla persona interessata sulla piattaforma di notifica digitale. Nei casi in cui sussistano oggettive difficoltà nel recapito della contestazione secondo uno dei mezzi indicati al periodo precedente, la contestazione degli addebiti si perfeziona con l'avvenuto invio della stessa mediante posta elettronica semplice all'indirizzo istituzionale con dominio "unive".

Articolo 6 - Poteri istruttori del Collegio e principio del contraddittorio

1. Ricevuti gli atti del procedimento da parte del Rettore, il Collegio fissa l'udienza di audizione del Rettore (o di un suo delegato) e della persona sottoposta a procedimento disciplinare, eventualmente assistita da un difensore di fiducia, e ne dà comunicazione alla persona sottoposta a procedimento disciplinare e al Rettore.
2. Nell'espletamento dell'incarico, il Collegio di Disciplina può acquisire documenti, sentire testimoni, audire soggetti in possesso di informazioni pertinenti, acquisire il parere di esperti dallo stesso incaricati, compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria; può, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dalla persona interessata, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento. Il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
3. Alla persona sottoposta a procedimento disciplinare o, su sua espressa delega, al difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento stesso.
4. Al termine dell'attività istruttoria il Collegio assegnerà alla persona sottoposta a procedimento disciplinare un termine non inferiore a 5 giorni per il deposito di una memoria difensiva conclusiva.

Articolo 7 - Parere del Collegio

1. Entro 30 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, dopo aver udito il Rettore e la persona sottoposta a procedimento disciplinare, il Collegio esprime un motivato parere sulla proposta del Rettore sia in relazione alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.
2. In ragione della complessità del caso, della mole di documentazione che accompagna la contestazione degli addebiti, del termine assegnato alla persona sottoposta a procedimento disciplinare per il deposito della memoria difensiva, dei contenuti della memoria difensiva, della necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, il Collegio, all'esito dell'audizione del Rettore e della persona sottoposta a procedimento disciplinare, può sospendere il termine di cui al comma precedente per un periodo non superiore a 60 giorni alla stregua di quanto sancito dal successivo art. 11, comma 2.
3. Qualora, all'esito dell'attività istruttoria e delle audizioni, il Collegio ritenga che la sanzione proporzionata ai fatti accertati sia la censura, restituisce gli atti al Rettore formulando un parere motivato. In tutti gli altri casi, trasmette il proprio parere vincolante al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Rettore in qualità di Presidente dell'Organo.

Articolo 8 - Verbalizzazione

1. Il Collegio di Disciplina redige processo verbale di ogni seduta. Ogni verbale deve essere sottoscritto da ciascun intervenuto e quindi, in sede di convocazione a difesa, devono firmare, oltre ai componenti del Collegio, la persona interessata, il suo eventuale difensore e il segretario verbalizzante.
2. Nelle ipotesi in cui il Collegio ritenga, in fase istruttoria, di disporre l'audizione di eventuali testimoni o esperti in relazione ai fatti contestati, si dovrà redigere apposito processo verbale che dovrà essere da essi sottoscritto.

3. Le audizioni, previo consenso degli interessati, potranno essere registrate e quindi trascritte.

Articolo 9 - Delibera del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, sotto la presidenza del Prorettore Vicario, senza la rappresentanza della componente studentesca e senza la presenza del Rettore, entro 30 giorni dalla ricezione del parere del Collegio di Disciplina infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto.
2. Nel caso in cui si verifichi una delle cause di astensione di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento nei confronti di uno o più dei Consiglieri, questi ultimi non partecipano alla votazione.
3. La delibera del Consiglio di Amministrazione che dispone in merito alla sanzione o all'archiviazione è approvata seduta stante e non è resa pubblica.
4. La delibera è notificata alla persona interessata a cura del Rettore. Qualora il procedimento si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.

Articolo 10 - Procedimenti di competenza del Rettore

1. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali sia prevista l'irrogazione della sanzione della censura, avvia entro trenta giorni la fase istruttoria e provvede alla contestazione degli stessi mediante posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano o utilizzando la piattaforma di notifica digitale a valore legale della pubblica amministrazione di cui all'art. 26 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 fissando un congruo termine per la presentazione da parte della persona interessata delle proprie deduzioni. Nel caso in cui la persona sottoposta a procedimento disciplinare non disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ovvero sussistano oggettive difficoltà nel recapito della raccomandata con avviso di ricevimento o della raccomandata a mano o nell'utilizzo della piattaforma di notifica digitale, la contestazione degli addebiti può essere trasmessa, a ogni effetto di legge, mediante posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica istituzionale con dominio "unive".
2. Ai procedimenti di competenza del Rettore si applica quanto previsto dall'art. 5 commi 3, 4 e 6.
3. Ove necessario, o qualora richiesto dalla persona sottoposta a procedimento disciplinare, il Rettore fissa l'audizione per il contraddittorio. All'audizione partecipa la persona sottoposta a procedimento disciplinare eventualmente assistita dal suo difensore di fiducia.
4. Il Rettore ha altresì facoltà di udire il segnalante e ulteriori persone informate sui fatti oggetto del procedimento disciplinare.
5. Entro 30 giorni dall'avvio del procedimento il Rettore dispone con proprio provvedimento la censura o l'archiviazione del procedimento disciplinare.

Articolo 11 - Sospensione dei termini ed estinzione del procedimento

1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.
2. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio o il Rettore, nei procedimenti di sua competenza, ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. La sospensione è ammessa anche nei casi in cui la complessità del caso, la consistenza della documentazione che accompagna la contestazione degli addebiti, il termine ivi assegnato alla persona sottoposta a procedimento disciplinare per il deposito della memoria difensiva, i contenuti della memoria difensiva, richiedano tempi di analisi non compatibili con quello sancito dall'art. 7, comma 1, per la definizione del procedimento. In tal caso, il Collegio dovrà darne atto, con apposita motivazione, nella delibera di sospensione.
3. I termini del procedimento sono sospesi in corrispondenza dei periodi di chiusura dell'Ateneo. La relativa durata è computata nel limite massimo di 120 giorni di cui al comma 2.
4. Il procedimento si estingue ove la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.

PARTE III – INFRAZIONI, SANZIONI, SOSPENSIONE CAUTELARE E RAPPORTI CON IL PROCESSO PENALE

Articolo 12 - Principio di proporzionalità

1. L'individuazione delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni operano nel rispetto del principio di proporzionalità e in applicazione di quanto previsto dagli articoli 87, 88 e 89 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Articolo 13 - Infrazioni disciplinari

1. Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:
 - a) mancanza ai doveri d'ufficio
 - b) irregolare condotta
 - c) grave insubordinazione
 - d) abituale mancanza ai doveri d'ufficio
 - e) abituale irregolarità di condotta
 - f) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore e del ricercatore.

Articolo 14 - Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni previste sono:
 - a) la censura scritta
 - b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un massimo di un anno

- c) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni.
2. La censura è una dichiarazione di biasimo inflitta dal Rettore per mancanza ai doveri di ufficio o per irregolare condotta, quando i fatti non costituiscano una grave insubordinazione e non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore o del ricercatore.
 3. La sospensione dal servizio comporta per tutta la sua durata la perdita del diritto allo stipendio con l'erogazione del solo assegno alimentare, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, nonché la perdita ad ogni effetto di legge dell'anzianità di servizio. Il professore o il ricercatore che sia incorso in tale sanzione non può per i successivi dieci anni solari essere nominato Rettore di Università o Direttore di un'istituzione universitaria e non può esser proposto per il conferimento del titolo di professore emerito o onorario.

Articolo 15 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Con la contestazione di infrazioni sanzionate nei termini di cui ai punti b) e c), comma 1, dell'art. 14 del presente Regolamento, con provvedimento del Rettore può essere disposta la sospensione cautelare della persona sottoposta a procedimento disciplinare. La sospensione dal servizio comporta per tutta la sua durata la sospensione dello stipendio con l'erogazione del solo assegno alimentare.
2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.
3. La sospensione cautelare può essere disposta anche nel corso del procedimento disciplinare.

Articolo 16 - Rapporti con il processo penale

1. Il procedimento disciplinare a carico del professore o ricercatore per fatti oggetto di giudizio penale è autonomo e può essere promosso e continuato senza necessità di attendere la conclusione del processo penale.
2. Qualora sia iniziata l'azione penale a carico della persona per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, l'avvio di quest'ultimo può comunque essere posticipato, o se già avviato può essere sospeso, sino al decreto di rinvio a giudizio o sino al termine del procedimento penale, se ritenuto opportuno per agevolare il regolare svolgimento della funzione giudiziaria e la leale collaborazione con le altre autorità e/o assicurare il corretto esercizio dell'azione disciplinare.
3. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono previsti dall'art. 653 c.p.p.

PARTE IV – DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 17 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti disciplinari per i fatti di cui il Rettore sia venuto a conoscenza dopo l'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nel Regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.